



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 3

11^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

INTERROGAZIONI

43^a seduta: giovedì 11 dicembre 2008

Presidenza del vice presidente MORRA

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
* CARLINO (<i>IdV</i>)	4
VIESPOLI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali</i>	3
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: *IdV*; Il Popolo della Libertà: *PdL*; Lega Nord Padania: *LNP*; Partito Democratico: *PD*; UDC, SVP e Autonomie: *UDC-SVP-Aut*; Misto: *Misto*; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: *Misto-MPA*.

I lavori hanno inizio alle ore 16.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00385, presentata dalla senatrice Carlino.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*. Con riferimento all'interrogazione parlamentare n. 3-00385, presentata dalla senatrice Carlino, passo ad illustrare le notizie fornite in merito dall'INPS.

Alcune provvidenze, quali quelle per l'invalidità civile, la cecità e il sordomutismo, sono assoggettate, come ricordato nell'atto parlamentare, alle specifiche condizioni economiche dei soggetti richiedenti che non devono superare determinate soglie reddituali annuali. Non risultano, invece, assoggettate a requisiti reddituali le indennità speciali per i ciechi parziali, le indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti, le indennità di comunicazione per i sordomuti e quelle di accompagnamento per gli invalidi civili totali.

Ogniqualvolta si superino i predetti limiti reddituali, l'INPS è impossibilitata a concedere le provvidenze in argomento ovvero, una volta erogate, deve revocarle o sospenderle.

Per quanto concerne il profilo degli indebiti scaturenti da revoche o sospensioni ed il conseguente diritto dell'amministrazione pubblica alla ripetizione degli stessi, si fa presente che tale problematica può essere ricondotta nell'ambito dell'indebito oggettivo, di cui all'articolo 2033 del codice civile, secondo il quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto a ripetere quanto pagato. Questo principio, che trova generale applicazione in ambito civilistico, presenta in campo amministrativo numerose deroghe ed è sottoposto a notevoli restrizioni in rapporto sia alla condizione soggettiva del percipiente, sia alla valutazione dell'interesse pubblico a rimuovere la situazione illegittima. Spesso è la stessa legge che dispone la non recuperabilità delle somme corrisposte dall'amministrazione per errore e percepite dal cittadino in buona fede. Tali previsioni si rinvengono, soprattutto, nel settore delle pensioni, degli stipendi e degli assegni in genere, pacificamente considerati di natura alimentare, destinati cioè a soddisfare i bisogni fondamentali della vita del pensionato o dell'impiegato e della sua famiglia.

In ambito previdenziale, sia pubblico che privato, in aderenza ai principi posti dall'articolo 38 della Costituzione, è stata prevista, con diverse disposizioni normative, l'irripetibilità delle somme erogate per errore, alla sola condizione della mancanza di dolo da parte degli interessati.

Con riferimento al versante assistenziale, se si esclude la legge 21 febbraio 1977, n. 29, che aveva previsto, per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore, la non recuperabilità delle somme riscosse dagli invalidi civili, ciechi e sordomuti nei confronti dei quali era stata accertata l'insussistenza dei requisiti, sanitari o reddituali, previsti per il diritto alle provvidenze economiche, le leggi successive si sono limitate a disciplinare il caso di indebiti per insussistenza del requisito sanitario, prevedendo il recupero delle somme erogate a partire dalla data di revisione.

In particolare, l'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite, prima della sua entrata in vigore, dagli invalidi civili, ciechi e sordomuti riscontrati, in sede di verifica, privi dei previsti requisiti reddituali. Per effetto di tale previsione, quindi, nel caso di verifiche concluse con la revoca dei benefici già concessi non si fa luogo alla restituzione delle somme percepite dagli interessati anteriormente alla suddetta data (2 ottobre 2003). Rientrano nel campo di applicazione della norma su citata le situazioni debitorie derivanti dalla riscossione, in assenza di requisiti reddituali, di prestazioni di invalidità civile, di pensioni e assegni sociali sostitutivi di invalidità civile e delle maggiorazioni sociali e degli altri benefici accessori alla prestazione principale, legati al reddito e spettanti prima o dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Da ultimo, in attuazione dell'articolo 80 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con decreto da adottare dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, sarà avviato, nel corso dell'anno 2009, un piano straordinario per l'effettuazione di 200.000 accertamenti di verifica straordinaria, sanitaria e reddituale, da espletarsi a cura dell'INPS, nei confronti dei titolari dei benefici economici di invalidità civile. Ciò a tutto vantaggio di coloro che percepiscono, a pieno titolo, una pensione di invalidità, che non saranno certamente pregiudicati da una misura sostanzialmente volta a far venire allo scoperto casi di pensioni corrisposte a soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge ai fini dell'erogazione medesima. All'esito delle verifiche suddette si potranno, sulla base delle concrete risultanze emerse, valutare eventuali iniziative, con il coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali interessati per competenza, dirette a coloro i quali versano, effettivamente, in situazioni di bisogno e che, per tale ragione, necessitano di maggiori interventi sotto il profilo dell'assistenza.

CARLINO (*IdV*). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Viepoli per la sua risposta alla mia interrogazione rispetto alla quale mi dichiaro sostanzialmente soddisfatto. Mi limito solo a ricordare che sono tanti i casi di persone che vivono una condizione di vita disagiata. Spesso si trovano a superare i limiti di reddito previsti dalla legge solo per cercare di garantirsi un tenore di vita più dignitoso. Ecco il motivo per cui, oltre ai benefici di cui godono, cercano fonti di reddito alternative che meglio

consentano loro di vivere una vita più agiata, tenuto conto del denaro che occorre per vivere con dignità una condizione già di per sé difficile. Di qui il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.

Si tenga anche conto che purtroppo molti di coloro che rientrano nelle suddette categorie sono persone adulte e dunque gravano particolarmente sulla famiglia, in molti casi composta da genitori anziani. In questo senso è assolutamente opportuno che ci si ponga la domanda di cosa potranno fare in futuro se non viene garantito loro un lavoro sufficiente a mantenersi autonomamente.

Il Governo ha approvato il 28 novembre un disegno di legge di ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, di cui è stata data comunicazione il 3 dicembre nell'ambito della giornata dedicata dalle Nazioni Unite alle persone disabili nel mondo. Si è inserito nell'articolo anche l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, un luogo dedicato che assicuri il confronto costante con le istituzioni, in cui esprimere le rispettive esigenze e definire insieme le risposte più adeguate ai problemi sul tappeto.

Credo che in tal senso si possano immaginare due soluzioni. Da un lato innalzare il limite reddituale previsto dalla legge al fine di ottenere determinati benefici, dall'altro aumentare l'importo delle provvidenze per questa categoria di persone a garanzia di una vita quanto meno dignitosa. In ogni caso, i redditi percepiti oggi non consentono di far fronte adeguatamente alle necessità che esprime la società odierna.

Onorevole Sottosegretario, la ringrazio ancora per la sua risposta, pur augurandomi che il Governo voglia impegnarsi nella soluzione della questione secondo quanto da me prospettato.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,10.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

CARLINO. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* –

Premesso che:

la normativa vigente prevede che per l'erogazione della pensione di invalidità civile totale sia richiesto che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico;

tale stato di bisogno economico viene rapportato all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), prendendo in considerazione solo il reddito personale del richiedente (art. 14-*septies* della legge n. 33 del 1980);

per avere diritto alla pensione di invalidità, all'assegno mensile e all'indennità di frequenza non bisogna superare un determinato limite di reddito stabilito annualmente dalla relativa normativa;

per tale ragione, ogni anno viene fatta la dichiarazione delle condizioni reddituali, al fine di verificare la persistenza dei requisiti previsti per il diritto a percepire il beneficio economico soggetto a limite di reddito, così come l'obbligo di sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità, che attesti la sussistenza o meno di ricovero per coloro ai quali sia stata concessa l'indennità di accompagnamento;

la dichiarazione dei limiti reddituali deve essere fatta presentando l'apposito modello, inviato all'INPS, entro il mese di marzo o di aprile di ogni anno;

l'aumento del reddito, cioè il venir meno del requisito economico, deve essere denunciato dallo stesso interessato, il quale nella domanda di pensione inizialmente compilata si assume l'obbligo di comunicare agli organi competenti ogni variazione che dovesse sopraggiungere nella propria condizione reddituale. Infatti, al momento della trasmissione dei propri dati all'INPS, dopo l'accertamento dell'invalidità civile, al fine di ottenere le provvidenze economiche, il beneficiario si impegna a comunicare entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione riguardante, fra l'altro, la relativa situazione reddituale;

qualora, nel corso dell'erogazione della provvidenza, il requisito economico venga meno (ovvero si verifichi il superamento del reddito stabilito), viene disposta la revoca della pensione, con il relativo recupero delle somme che risultassero indebitamente percepite (ovverosia di quelle che sono state erogate successivamente alla data nella quale si è verificato il superamento reddituale);

purtuttavia, la sospensione della pensione di invalidità civile per il superamento dei limiti reddituali può essere ripristinata in seguito, nell'eventualità che subentri una variazione delle condizioni economiche, che permetta di entrare nuovamente nei limiti di legge previsti;

per quanto risulta all'interrogante, sembrerebbe che nelle ultime settimane siano state fatte numerose segnalazioni da parte di soggetti titolari di pensione di invalidità civile cui l'INPS avrebbe negato la possibilità di ottenere l'erogazione della provvidenza, a causa del superamento del limite reddituale;

detto superamento si sarebbe verificato anche a seguito dell'espletamento da parte di tali soggetti di attività di lavoro *part-time* sovente remunerate in modo assai modesto;

considerato che:

in molti casi, sia nell'ipotesi in cui si percepisca la sola pensione di invalidità, sia in quella in cui si riceva uno stipendio da lavoro *part-time*, la somma di entrambi gli importi non riesce a garantire alle persone una vita dignitosa senza gravare sulla famiglia;

i tetti di reddito previsti annualmente per esercitare il diritto alla pensione di invalidità civile corrispondono a cifre irrisorie, ben al di sotto della soglia di autosufficienza nel nostro Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza di quanto descritto in premessa ed in tal caso quali provvedimenti urgenti intenda assumere;

se sia nelle intenzioni del Governo adottare le opportune iniziative volte a rendere più equo e sostenibile il procedimento di recupero delle somme che risultino indebitamente percepite a causa del venir meno del requisito economico dei soggetti interessati;

se il Governo non ritenga necessario, alla luce di quanto descritto, adottare le opportune iniziative finalizzate al blocco delle richieste di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di assegni di invalidità sino a quando non saranno attualizzati i tetti di reddito previsti annualmente;

se il Governo intenda adottare provvedimenti tesi ad affermare il principio della non ripetibilità delle somme risultate indebite per il superamento dei limiti reddituali, di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

se non ritenga opportuno prevedere una reale attualizzazione sia dei tetti di reddito superati i quali si determina il blocco dell'erogazione della provvidenza sia degli importi stessi delle pensioni di invalidità civile, in modo tale da garantire a persone che già versano in condizioni di grave difficoltà di condurre una vita quantomeno dignitosa.

(3-00385)

